



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 66 del 27/05/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI RETTE FREQUENZA SCUOLA PER L'INFANZIA "SCUOLA MATERNA LUCIA BRASI" A.S. 2025/26

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventisette** del mese di **maggio** alle ore **08:45** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

ZANGA GIANMARIO	Sindaco	Presente
MOLOGNI FABRIZIO	Vice Sindaco	Presente
MOROTTI PAOLA MADDALENA	Assessore	Presente
MAFFEIS PAOLO	Assessore	Presente
ROTA MARIA TERESA	Assessore	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa, in modalità telematica, il Segretario Generale PANTO' NUNZIO che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. ZANGA GIANMARIO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI RETTE FREQUENZA SCUOLA PER L'INFANZIA "SCUOLA MATERNA LUCIA BRASI" A.S. 2025/26

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la Legge Regionale 6-8-2007 n. 19, all'art. 7 ter – riconosce, *“ in conformità agli indirizzi del Consiglio regionale, la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie”*;
- l'Amministrazione Comunale garantisce e incentiva il diritto dei bambini alla frequenza della scuola dell'infanzia, attraverso la stipula di una convenzione con la Parrocchia di Albano S.A. per la gestione della scuola dell'infanzia paritaria “SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE LUCIA BRASI”;

DATO ATTO CHE:

- non esiste sul territorio una scuola dell'infanzia statale o comunale;
- con la “SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE LUCIA BRASI” è stata adottata con deliberazione di Giunta n. 87 del 20/8/2024 apposita CONVENZIONE EX ARTICOLO 5 L.R. 31 TRA IL COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO E LA PARROCCHIA DEI SANTI CORNELIO E CIPRIANO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DENOMINATA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE LUCIA BRASI ANNO SCOLASTICO 2024/25;
- la scuola per l'infanzia concorre all'educazione ed allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo delle bambine e dei bambini, ne promuove le potenzialità di relazione, l'autonomia, la creatività e l'apprendimento;
- è essenziale quindi che la frequenza della scuola per l'infanzia, soprattutto per l'anno che precede l'accesso alla scuola primaria, non sia penalizzata dai problemi economici familiari;
- è importante inoltre agevolare la frequenza di alunni con disabilità al fine di favorirne l'apprendimento e l'integrazione con i propri pari;

VISTO che la succitata Convenzione stipulata tra il Comune di Albano S. Alessandro e la scuola materna L. Brasi all'art. 5 ultimo capoverso prevede che: *“L'Amministrazione comunale si impegna a concedere esenzioni/agevolazioni sulle rette della scuola materna sulla scorta di un bando che sarà approvato dalla Giunta comunale in base alle disponibilità di bilancio.”*

SENTITO l'assessore alla Pubblica Istruzione che si è espressa positivamente sulla concessione di gratuità o riduzione della retta alle famiglie che si trovino in situazioni di disagio economico;

VISTI:

- la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi

e servizi”;

- il “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI A ENTI, ASSOCIAZIONI O ALTRI ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2022 ;

RICHIAMATO, quale criterio di ripartizione delle funzioni e delle competenze amministrative all'interno dell'ordinamento giuridico, il principio di sussidiarietà (orizzontale e verticale), alla luce del quale le funzioni amministrative devono essere attribuite agli enti più prossimi ai cittadini. La sussidiarietà orizzontale, in particolare, opera come limite all'esercizio delle competenze da parte dei pubblici poteri: l'esercizio delle attività di interesse generale spetta, in via preferenziale, ai privati o alle formazioni sociali, mentre l'ente locale ha un ruolo meramente sussidiario, di coordinamento, controllo, promozione e sostitutivo, solo nel caso in cui gli obiettivi fissati possano essere meglio perseguiti dal livello di governo superiore;

VISTA, ai fini della declinazione del suddetto principio, la deliberazione Lombardia/333/2014/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, che ribadisce per il Comune il divieto di concedere contributi quando il fine del beneficio si concreti nel dare visibilità all'ente, viceversa è possibile procedere alla concessione quando si tratti di sostenere iniziative utili alla collettività, che rientrino nei fini istituzionali e statutari dell'ente, che vengano attuate dal soggetto privato in rapporto di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. Ai fini della motivazione del presente atto, pare interessante la seguente precisazione della Sezione: *“L'art. 4, comma 6, del decreto legge n. 95 del 2012 stabilisce poi che “a decorrere dal 1° gennaio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria”. La disposizione precisa altresì che detti enti, “che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche”, chiarendo al riguardo che “sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali”;*

DATO ATTO che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, atteso che l'Amministrazione comunale intende, con la gestione di attività svolte da associazioni, privilegiare un servizio di competenza del Comune svolto in via mediata da un soggetto terzo. Ed è quanto stabilito dal D. Lgs. n. 78/2010. Di fatto, a tal riguardo, le Corti dei Conti si sono espresse escludendo ogni responsabilità dell'Amministrazione qualora il contributo erogato, sia finalizzato non a promuovere l'immagine del Comune, ma a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nel

compito dell'ente comunale, svolte nell'interesse della collettività;

RITENUTO pertanto opportuno, nelle more della sottoscrizione della nuova convenzione con la scuola dell'Infanzia per l'a.s. 2024/2025, procedere ad approvare criteri e modalità finalizzate alla redazione di un bando per selezionare gli aventi diritto ad agevolazioni per la frequenza della scuola materna parrocchiale Lucia Brasi;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA espresso FAVOREVOLMENTE dal Responsabile del servizio interessato;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE espresso FAVOREVOLMENTE dal Responsabile del servizio Finanziario;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE le modalità e i criteri sotto riportati finalizzati, per il prossimo anno scolastico, alla concessione di gratuità per i bambini iscritti all'ultimo anno della scuola dell'infanzia o casi sociali ed, esaurite le richieste di gratuità, alla riduzione del 50% delle rette, fino alla concorrenza della somma individuata:

CRITERI CONCESSIONE:

- 1) GRATUITA' - destinata agli iscritti all'ultimo anno della scuola per l'infanzia "Lucia Brasi" o a casi sociali (inserimento sociale). Per ottenere la gratuità è necessario avere un punteggio almeno pari a 10 punti.
- 2) AGEVOLAZIONI tariffarie pari al 50% - destinata a tutti gli iscritti e in presenza di disponibilità di fondo (dopo l'assegnazione delle gratuità). Per ottenere la riduzione della retta è necessario avere un punteggio almeno pari a 3 punti.

REQUISITI:

- a) residenza: iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Albano S.A. alla data di presentazione della richiesta.
- b) ISEE, in corso di validità, con valore non superiore a € 12.500,00. In caso di minori con genitori non coniugati e non conviventi tra loro, non sarà ritenuto valido l'ISEE MINI o ORDINARIO ma dovrà essere presentato e utilizzato l'ISEE Minorenni.

PUNTEGGI POSITIVI

- anno frequenza: graduazione in base all'anno di frequenza = punti da 0 a 5
- presenza di fratelli iscritti alla scuola per l'infanzia = punti 3
- nucleo familiare numeroso = punti 1 per figlio dal secondo in poi
- situazione ISEE = graduazione in base a fasce da 0 a 6 punti (da ISEE 0 a ISEE 7.500,00)

- nucleo familiare monoreddito in presenza di perdita lavoro alla scadenza del bando senza ammortizzatori sociali = 8 punti
- alunno con disabilità in possesso del "Verbale di accertamento dell'handicap" che attesta una condizione di disabilità in base all'art. 3 della Legge 104/1992 = punti 3

PUNTEGGI NEGATIVI

- figli che frequentano scuola primaria e secondaria presso istituti privati/paritari a titolo oneroso punti= - 4 per ogni figlio
- aver trovato lavoro regolarmente retribuito nel 2024/2025 (reddito non compreso nell'ISEE)= punti – 4

E' concessa una sola gratuità o riduzione retta per nucleo familiare.

2) DI STABILIRE in € 9.000,00 l'importo massimo a disposizione per concedere le agevolazioni che verrà impegnato e liquidato con la terza rata a saldo della convenzione con la scuola materna (capitolo 2225 codice bilancio 1.04.04.01.001);

3) DI DEMANDARE al Responsabile del servizio Affari Generali tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento.

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **19** del **27.05.2025**

IL Sindaco
ZANGA GIANMARIO

IL Segretario Generale
PANTO' NUNZIO



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Proposta N. 2025 / 522
Organi istituzionali

OGGETTO: APPROVAZIONE MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI
AGEVOLAZIONI RETTE FREQUENZA SCUOLA PER L'INFANZIA "SCUOLA MATERNA
LUCIA BRASI" A.S. 2025/26

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Albano S.A., 26/05/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E TRIBUTARIO
NEMBRINI TAMARA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Proposta N. 2025 / 522
Organi istituzionali

OGGETTO: APPROVAZIONE MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI
AGEVOLAZIONI RETTE FREQUENZA SCUOLA PER L'INFANZIA "SCUOLA MATERNA
LUCIA BRASI" A.S. 2025/26

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Albano S.A., 26/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TASCHINI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 66 del 27/05/2025

Oggetto: APPROVAZIONE MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI RETTE FREQUENZA SCUOLA PER L'INFANZIA "SCUOLA MATERNA LUCIA BRASI" A.S. 2025/26.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Albano S.A., 01/07/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORSELLINO LUISA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 66 del 27/05/2025

Oggetto: APPROVAZIONE MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI RETTE FREQUENZA SCUOLA PER L'INFANZIA "SCUOLA MATERNA LUCIA BRASI" A.S. 2025/26.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 27/05/2025 per 16 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Albano S.A., 01/07/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BORSELLINO LUISA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)